

COMUNE DI RANICAPROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE
NOMINA, COMPOSIZIONE,
COMPETENZE E
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE PER IL
GOVERNO DEL TERRITORIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20.11.2009

SOMMARIO

Art. 1 - istituzione	3
Art. 2 - Scopi e finalità	3
Art. 3 - Composizione, voto e durata	3
Art. 4 - Nomina commissione - designazione, sostituzione e revoca componenti	3
Art. 5 - Decadenza dei Commissari	3
Art. 6 – Presidenza e convocazione della Commissione	3
Art. 7 - Segreteria della Commissione: verbali delle sedute	4
Art. 8 - Funzioni della commissione	4
Art. 9 - Partecipazione ai lavori della Commissione	4

Art. 1 - istituzione

1. E' istituita la commissione denominata "Commissione per il governo del territorio", di seguito, per brevità, definita "Commissione".

Art. 2 - Scopi e finalità

- 1. La Commissione è strumento consultivo per quanto attiene questioni di interesse dell'Amministrazione in materia di assetto ed utilizzazione del territorio.
- 2. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente Regolamento.
- 3. In particolare, la Commissione nelle materie di propria competenza elencate al comma 1 del successivo art. 8, esprime, in sede consultiva, pareri sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale ed ogni altro oggetto che la Giunta o il Sindaco ritengano di portare alla discussione in Consiglio.
- 4. Nel caso di parere contrario della Commissione su una proposta di deliberazione, detta proposta deve riportare in sintesi le motivazioni di tale parere.
- 5. La Commissione può, altresì, svolgere di propria iniziativa un esame sulle materie ed argomenti di propria competenza che ritenga di particolare interesse per la città, proponendo e segnalando al Sindaco ed al Consiglio quanto riterrà opportuno, esprimendo pareri e valutazioni di natura non vincolante.

Art. 3 - Composizione, voto e durata

- 1. La commissione è composta da sette (7) membri, anche non consiglieri, di cui 4 (quattro) indicati dalla maggioranza e tre (3) indicati dalla minoranza; ne è inoltre membro di diritto il Sindaco o un suo delegato. I membri devono essere scelti tra persone che abbiano competenza in materia edilizia, urbanistica e legale di cui almeno tre laureati in architettura o ingegneria o legge o, in mancanza, diplomati iscritti all'albo professionale.
- 2. La Commissione è validamente riunita con la partecipazione di almeno 4 componenti escluso il Sindaco.
- 3. Le votazioni sono sempre palesi ed assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio, salvo che il Consiglio stesso non la escluda, con la deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dal novero delle commissioni ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente.

Art. 4 - Nomina commissione - designazione, sostituzione e revoca componenti

- 1. La Commissione è nominata dalla Giunta.
- 2. La surroga dei Commissari decaduti, dimissionari, ecc. avviene con le stesse modalità di cui al comma precedente.
- 3. Le dimissioni dei componenti della Commissione devono essere presentate per iscritto alla Giunta, vengono assunte immediatamente al protocollo del Comune e sono irrevocabili.

Art. 5 - Decadenza dei Commissari

1. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, il commissario decade automaticamente dalla carica.

Art. 6 – Presidenza e convocazione della Commissione

- 1. La Commissione è presieduta dal Sindaco o un suo delegato.
- 2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

- 3. Le convocazioni di cui al precedente comma sono disposte con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da inviarsi, anche via fax o e-mail, ai componenti della Commissione almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza, salvo giustificati motivi d'urgenza: in tal caso la convocazione può avvenire con preavviso telefonico di almeno 24 ore.
- 4. Le sedute della Commissione sono riservate.
- 5. La discussione su ciascun oggetto è introdotta dal Presidente della Commissione o dall'Assessore competente o da un relatore da lui incaricato.
- 6. Di iniziativa del Presidente o su richiesta anche di un solo componente, da approvarsi a maggioranza di voti rappresentati, la Commissione può riunirsi congiuntamente ad altre per l'esame di rilevanti questioni di comune interesse.
- 7. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da 4 membri della Commissione. La riunione è tenuta entro 10 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

Art. 7 - Segreteria della Commissione: verbali delle sedute

- 1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale, sentito il Presidente della Commissione, scegliendolo fra il personale addetto al settore Gestione Territorio e sue risorse.
- 2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sintetico delle adunanze che sottoscrive unitamente al Presidente della Commissione. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con le modifiche eventualmente richieste dai membri interessati.

Art. 8 - Funzioni della commissione

- Tutte le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio relative a Piani di Governo del Territorio e relative varianti, Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, programmazione negoziata e Regolamento Edilizio e sue varianti, sono trasmesse alla Commissione per il parere di competenza, che deve essere espresso nel termine di quindici giorni dall'assegnazione.
- 2. Se nel predetto termine, la Commissione non esprime il proprio parere, il Sindaco iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio con l'indicazione del mancato parere.
- 3. Il termine fissato per esprimere il parere può essere prorogato per una sola volta e per non più di dieci giorni.
- 4. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco o l'Assessore interessato all'oggetto in trattazione, possono chiedere che il parere sia espresso in termini abbreviati, ma in nessun caso inferiori alle quarantotto ore.
- 5. Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio debbono contenere l'annotazione del parere espresso e del risultato della votazione solo in caso di parere contrario.

Art. 9 - Partecipazione ai lavori della Commissione

- 1. Gli Assessori hanno facoltà di partecipare alle sedute della Commissione senza diritto di voto e con facoltà di relazione e di intervento per le materie di loro competenza.
- 2. Su invito del Presidente della Commissione d'intesa con l'Assessore interessato ad argomenti all'ordine del giorno possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni di consulenza, il Segretario Generale, il Direttore Generale, dirigenti o funzionari dell'Amministrazione o tecnici ed esperti esterni incaricati dall'Amministrazione stessa nonché altre persone estranee all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.